

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 26 ottobre 1999¹ della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 2000²,

decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965³ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 41^{bis} capoverso 1 lettere a e b nonché capoversi 2 e 3 della Costituzione federale⁴;

...

Art. 24 cpv. 5

⁵ L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

¹ FF **2000** 547

² FF **2000** 4271

³ RS **642.21**

⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001 e si applica per la prima volta al rimborso dell'imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dicembre 2000.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.⁵

² Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

13 ottobre 2000

Cancelleria federale

⁵ FF 2000 3203